



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 22/07/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12.06.2013 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo al 30.06.2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, degli interessi, provvigioni e oneri assicurativi non maturati, per la somma complessiva, al netto degli importi già rimborsati, di € 1.531,46 o il diverso importo spettante in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea e dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento;
- gli interessi legali e le spese di assistenza legale.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio *pro rata temporis*;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- contratto; richiama sul punto, anche la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione” contenuta nell’Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all’art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell’eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
  - l’avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolati secondo le Condizioni Generali di Assicurazione;
  - l’assenza di ulteriori quote da rimborsare al cliente;
  - l’infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

Tanto premesso, l’intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l’accoglimento della domanda di restituzione degli interessi corrispettivi secondo il criterio pro rata temporis e reitera la richiesta di rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, richiamando sul punto copiosa giurisprudenza successiva alla sentenza “Lexitor”.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- “Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *up front* delle provvigioni previste per l’intermediario del credito, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Quanto alle ulteriori voci di costo, si ritiene che gli interessi corrispettivi debbano essere rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*, poiché il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l’altro, l’applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell’importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Natura *recurring* hanno gli oneri assicurativi, in quanto riferibili all’intero arco di svolgimento del rapporto. Il relativo rimborso risulta correttamente effettuato, in conformità con i criteri contrattuali, essendo in atti le C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto) alle quali il contratto rinvia per il rimborso del premio assicurativo.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	84
rate scadute ▶	11
rate residue	73

TAN ▶	5,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	86,90%
- in proporzione alla quota	76,92%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	interessi corrispettivi (recurring)	€ 2.339,86	€ 2.033,45	€ 1.799,91		€ 1.799,97	€ 233,48
<input type="radio"/>	provvigione lett. C (up front)	€ 1.041,60	€ 905,20	€ 801,24			€ 801,24
<input type="radio"/>	oneri ass. premio vita (recurring)	€ 223,16	€ 193,94	€ 171,66		€ 135,72	rimborsati
<input type="radio"/>	oneri ass. premio impiego (recurring)	€ 119,52	€ 103,87	€ 91,94		€ 18,45	rimborsati
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.035	
interessi legali						si	

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.035,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS